



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Milano

Sezione QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 34405/2023 R.G. promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) con il patrocínio degli avv. BARDINI ALBERTO e MAININI LUANA (*C.F._2*) Mario Pagano 20145 MILANO; *Parte_2* (*C.F._3*) PIAZZETTA SCALA, 2/B 37121 VERONA, con elezione di domicilio in PIAZZETTA SCALA, 2/B 37121 VERONA presso lo studio dell'avv. BARDINI ALBERTO;

RICORRENTE

contro:

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) con il patrocínio degli avv. BARACHINI FRANCESCO e PETA GIORGIO (*C.F._4*) LUNGARNO BUOZZI BRUNO, 3 56127 PISA; *Parte_3* (*C.F._5*) LUNGARNO BUOZZI, 3 56127 PISA, con elezione di domicilio, presso lo studio dell'avv. BARACHINI FRANCESCO;

CONCLUSIONI

Parte resistente ha concluso come da verbale del 21.1.2026, mentre parte ricorrente stante la mancata partecipazione all'udienza non ha precisato le conclusioni, ragion per la quale si riportano quelle dell'ultimo atto utile:

parte ricorrente

Conclusioni

Premessa la necessaria rimessione in istruttoria della controversia, Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

- accertare e dichiarare come dovute le somme di cui alle fatture prodotte unitamente al presente DOC. N. 4 in forza del contratto sottoscritto fra le parti e di tutta l'attività svolta, in esecuzione delle previsioni contrattuali, dalla ricorrente in favore della resistente;

– per l'effetto condannare la società *Controparte_2* SEDE IN VIA DEL BRONZINO, 9 20133 MILANO P.IVA. *P.IVA_1*, in persona del l.r.p.t., p.iva *P.IVA_2* al pagamento della somma di € 169.052,00 in favore della ricorrente oltre interessi moratori fno alla data dell'effettivo soddisfo;

parte resistente

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis:

a) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente controversia e/o l'improponibilità delle domande tutte formulate da *Parte_1*

[...] (già *Controparte_3*) nei confronti di

CP_1 *Controparte_1* stante la devoluzione ad arbitrato della presente controversia in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 9.2 del contratto sottoscritto tra le parti in data 19 febbraio 2020, per le ragioni tutte indicate nei propri precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

b) nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande tutte formulate da *[...]*

Parte_1 (già *Controparte_3*) nei confronti di *Controparte_1* perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte indicate nei propri precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

c) nel merito, in via riconvenzionale e subordinatamente al rigetto della superiore eccezione di arbitrato, accertare e dichiarare l'indebito ottenuto da *Parte_1* [...] (già *Controparte_3*) a danno di [...] *Controparte_1* e, per l'effetto, condannare *Parte_1* (già [...]) *Controparte_3*) a corrispondere a *Controparte_1* [...] a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e/o titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e/o ad altro titolo, la somma di euro 127.563,60, o quella, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del procedimento, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi sino al saldo, anche mediante liquidazione da effettuarsi in via equitativa, per tutte le ragioni indicate nei propri precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

d) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del giudizio”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).

Ciò premesso:

con ricorso ex art. 281/decies c.p.c. la società *Controparte_3* [...] (nel prosieguo *CP_3*) chiedeva accertare e dichiarare, e per l'effetto condannare, *Controparte_1* (di seguito *CP_1*) tenuta al pagamento della somma di € 169.052,00, oltre interessi moratori.

Fonte della pretesa creditoria è l'asserito parziale mancato pagamento di CP_1 delle fatture emesse dalla CP_3 (con sede negli Emirati Arabi) per l'attività di consulenza resa come da contratto stipulato tra le parti;

La società CP_1 costituendosi in giudizio in data 3.5.2024, sollevava in via pregiudiziale di rito, un'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano in virtù della presenza all'interno del contratto di una clausola compromissoria, che prevede al punto 9.2, che qualsiasi controversia in relazione al contratto oggetto di causa “sarà risolta mediante arbitrato in conformità al Regolamento arbitrale .. della Camera di Commercio di Livorno .. La sede dell'arbitrato sarà Milano” e che “ciascuna delle Parti può avviare un'azione legale dinanzi a un tribunale della giurisdizione competente nel domicilio della Parte convenuta, se e nella misura in cui un lodo arbitrale sia inesigibile in tale luogo”. Nel merito parte resistente chiedeva il rigetto delle domande di controparte in quanto infondate. In via riconvenzionale e in subordine rispetto all'eccezione di arbitrato chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'indebito ottenuto da CP_3 a danno di CP_1 e per l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondergli ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 2041 c.c. e/o altro titolo, la somma di € 127.563,60, o quella, maggiore e/o minore, da accertare nel corso del procedimento, più rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo, anche in via equitativa.

Con note d'udienza del 16.5.2024 la CP_3 chiedeva un termine per memoria ed, invocando la nullità della clausola compromissoria in quanto non sottoscritta e non firmata due volte ex art. 1341 c.c., insisteva affinché fosse respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano. Eccepiva, inoltre, la tardività della domanda riconvenzionale avversaria, oltre alla sua infondatezza nel merito.

Previa autorizzazione del deposito di nuove memorie ex art. 281/duodecies c.p.c., IV° comma, il ricorso ritenuto maturo per la decisione sulle sole produzioni documentali – veniva rinviato all'udienza del 21.1.2026 per la precisazione delle conclusioni ex artt. 281/sexies e 281/terdecies c.p.c..

Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in materia di fattispecie di clausola contrattuale compromissoria di cui all'art. 9.2, già sopracitata.

In diritto.

Come da ordinanza dell'8.7.2024, che si riporta in merito, emerge che, per giurisprudenza costante, «in tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., requisito

per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente» (Cass. Ord. N. 27320\2020; Cass 14570/2012; Cass. 20205/2017).

Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che il predisponente dell'accordo contrattuale e dell'inclusa clausola compromissoria è da individuare nella società ricorrente **CP_3**.

Da un'attenta ricostruzione cronologica delle mail oggetto di corrispondenza tra le parti, ed allegate in atti, con riferimento alla predisposizione del documento contrattuale emerge che, nonostante la produzione delle mail del 12 e 19 febbraio 2020 indichino alternativamente quale predisponenti rispettivamente parte resistente e parte ricorrente, è nella mail del 27 gennaio 2027 (doc. 13 e succ. parte resistente) che viene individuata nella società **CP_3** il soggetto predisponente; infatti, tale mail è indirizzata al legale rappresentante ed amministratore unico di **CP_1**, ing. **Per_1** ed a detta mail viene allegata la bozza del contratto comprensiva dell'inclusa clausola compromissoria e dichiarazione di sottoscrizione della resistente.

Per quanto sopra si evince che, anche a fronte di mancate specifiche contestazioni da parte ricorrente, le mail del 12 e 19 del febbraio in quanto successive ed interlocutorie rispetto a quella del 27 gennaio 2020 sono inidonee a contrastare la portata probatoria dell'aderente e si deve pertanto accogliere l'eccezione – sollevata da parte resistente – di incompetenza del Tribunale di Milano attesa la validità e l'efficacia della clausola compromissoria contenuta nel contratto fonte dell'attuale causa che peraltro risulta sottoscritta dalle parti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, e successive modificazioni, tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – Sezione 5[^] Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:

- 1) Accerta e dichiara la validità e l'efficacia della clausola compromissoria, n. 9.2, contenuta nel contratto,
- 2) Dichiara improcedibile la domanda di parte ricorrente;
- 3) Accerta e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la presente controversia stante la devoluzione della controversia all'arbitro competente.

4) condanna parte ricorrente – in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese processuali in favore di *Controparte_1* per l'importo di € 6.000,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali.

Così deciso in data 19 febbraio 2026 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro